

**CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLE FUNZIONI INERENTI
L'ORGANIZZAZIONE DEI SERVIZI DEMOGRAFICI**

L'anno duemilasedici (2016) il giorno ventotto (28) del mese di giugno presso la Sede Municipale di Villa Santina, con la presente scrittura privata a valere ad ogni effetto di legge, tra i Signori:

- Alcide DELLA NEGRA, nato a Tolmezzo il 25.03.1955, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Lauco (CF 84000150304) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

- Giulio BONANNI, nato a Raveo il 02.10.1947, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Raveo (CF 84003030305) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

- Romano POLONIA, nato a Villa Santina il 01.05.1957, il quale interviene nel presente atto in qualità di Sindaco del Comune di Villa Santina (CF 84000170302) in nome, per conto e nell'interesse del quale dichiara di agire;

PREMESSO CHE

- i Comuni di Lauco, Raveo e Villa Santina hanno espresso la volontà di gestire in forma associata una pluralità di servizi e funzioni ed hanno approvato lo schema della presente convenzione con le deliberazioni consiliari di seguito indicate, esecutive ai sensi di legge:
COMUNE DI LAUCO: deliberazione n. 10 del 20.06.2016
COMUNE DI RAVEO: deliberazione n. 7 del 24.06.1916
COMUNE DI VILLA SANTINA: deliberazione n. 15 del 22.06.2016
- le Amministrazioni Comunali hanno sperimentato positivamente la gestione associata di tutti i servizi comunali in attuazione della L.R. 1/2006 e succ. mod. ed int. e che intendono continuare, tra loro, tale proficua collaborazione per tutte le funzioni ed i servizi che non transiteranno, ai sensi della L.R. 26/2014, nelle Unioni Territoriali Intercomunali o comunque sino alla data del loro effettivo trasferimento, tenuto anche conto che i tre Comuni hanno avviato il processo di fusione e nel contempo hanno deciso di avvalersi della facoltà prevista dall'art. 27 bis della L.R. 12 dicembre 2014, n. 26 e succ. mod. ed int.;

Tutto ciò premesso, tra gli enti intervenuti, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

SI CONVIENE E STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008181/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

Art. 1 - Oggetto della convenzione:

- Con la presente convenzione attuativa si intende provvedere alla gestione in forma associata tra i Comuni di Villa Santina, Lauco e Raveo delle funzioni inerenti la tenuta dei registri di stato civile e di popolazione e compiti in materia di servizi anagrafici nonché in materia di servizi elettorali nell'esercizio delle funzioni di competenza statale delegate e la statistica.

Art. 2 -Ambito territoriale:

- L'ambito territoriale della gestione delle funzioni di cui sopra viene individuato nel territorio dei Comuni firmatari del presente atto.

Art. 3 - Finalità della convenzione:

- La gestione associata delle funzioni oggetto del presente provvedimento è finalizzata al conseguimento degli obiettivi di economicità, efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, anche mediante la valorizzazione e l'incentivazione della professionalità degli operatori e la distribuzione ottimale dei servizi sul territorio, in modo da determinare integrazione di competenze, strutture, risorse finanziarie e personale.
- Per la gestione delle funzioni di cui trattasi la presente convenzione è finalizzata, in particolare:
 - a. Alla creazione di una struttura organizzativa in grado di affrontare la sempre maggiore complessità della gestione delle funzioni oggetto della presente convenzione;
 - b. Ad ottenere economie di gestione;
 - c. A garantire i servizi che non possono essere erogati a livello di singolo Comune per mancanza di personale;
 - d. A valorizzare la professionalità appartenenti al servizio dei singoli Comuni, in un'ottica di miglioramento della qualità delle prestazioni fornite.

Art. 4 Funzioni della gestione associata:

- Le funzioni svolte nell'ambito della presente associazione riguardano le attività, i servizi ed i procedimenti di seguito specificati:

La gestione associata per i servizi ai cittadini ed alle imprese di ANAGRAFE, STATO CIVILE, LEVA, ELETTORALE concerne attività strumentali e organizzative di detti Servizi. L'ufficio svolge tutte le funzioni e le attività e procedure dei Servizi predetti, nonché ogni altra funzione, o servizio o attività o procedimento anche non esplicitamente elencato rientranti nelle competenze degli stessi o comunque ad essi riconducibili od ad essi attribuiti dalla Legge, dagli Statuti, dagli atti di indirizzo o dai Regolamenti dei Comuni convenzionati.

INTERNO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008181/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale

Sono escluse dalla gestione associata le funzioni del Sindaco quale Ufficiale di Governo, le funzioni di sovrintendenza del Sindaco per la tenuta e l'aggiornamento delle liste di leva, le funzioni di Ufficiale elettorale e di Presidente della Commissione elettorale comunale, ed ogni altra funzione che la legge statale stabilisce in capo ad autorità dei singoli Comuni. Ai fini di una più razionale gestione del servizio Anagrafe e Stato Civile, i Sindaci dei Comuni aderenti alla presente convenzione possono delegare funzioni di Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile a dipendenti di Comune diverso da quello di appartenenza del Sindaco delegante, in possesso dei requisiti, in conformità al parere favorevole del C.d.S., sez. I[^], del 29/09/2010; il caso ricorre quando l'atto non può essere ricevuto dal Sindaco o dall'Ufficiale delegato delle funzioni di Ufficiale d'Anagrafe e di Stato Civile del Comune ove deve essere ricevuto l'atto.

L'Ufficio Associato addetto alla gestione associata svolge le funzioni istruttorie per gli atti che devono essere adottati dal Sindaco, da suoi delegati o dagli altri organi competenti, cura la tenuta e l'aggiornamento delle banche dati informatiche, fornisce ai soggetti interessati le informazioni utili per ottenere gli atti richiesti, per effettuare le dichiarazioni, anche sostitutive, per aggiornare le posizioni individuali.

L'Ufficio Associato assicura ad ogni residente dei Comuni associati la possibilità di ricevere informazioni ed il rilascio dei certificati presso qualsiasi ufficio, sia esso l'Ufficio del Comune Capofila o l'Ufficio di altro Comune associato.

- La gestione associata in materia di ANAGRAFE comprende le seguenti attività istruttorie per i procedimenti indicati dalla Legge 24/12/1954, n. 1228 (legge anagrafica) e del DP.P.R. 30/05/1989, n. 223 (regolamento anagrafico), ed in particolare le seguenti attività:
 - o Costituzione e tenuta della banca dati per gli atti ed i documenti anagrafici (iscrizioni, cancellazioni, variazioni, ecc.) e per lo schedario della popolazione;
 - o Verifica ed aggiornamento delle posizioni anagrafiche.

- La gestione associata in materia di STATO CIVILE comprende le attività previste per Legge ed in particolare i procedimenti seguenti:
 - o Costituzione e tenuta della banca dati per gli atti di stato civile (atti di cittadinanza, nascita, matrimonio, morte, ecc.);
 - o Trasmissione dati/certificati alle PP.AA. richiedenti;
 - o Trasmissione dati al centro nazionale di raccolta;
 - o Comunicazione degli atti di stato civile e relative annotazioni all'ufficio anagrafe del Comune di residenza e ai competenti uffici di stato civile delle persone cui si riferiscono;

INTERNO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0008181/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale

- o Realizzazione dell'archivio informatico di cui all'art. 109 del D.P.R. 396/2000 e delle condizioni di operatività dello stesso e successiva sua gestione.
- La gestione associata in materia di LEVA MILITARE comprende la tenuta delle banche dati inerenti le liste di leva e le posizioni individuali.
- La gestione associata in materia ELETTORALE comprende le seguenti attività previste dalla Legge ed in particolare:
 - o Tenuta delle banche dati inerenti le liste elettorali;
 - o Tenuta e aggiornamento dell'albo degli Scrutatori e dei Presidenti di seggio;
 - o Preparazione, gestione e vigilanza in occasione delle consultazioni elettorali;
 - o Trasmissione dei risultati elettorali;
 - o Tenuta dell'Albo dei Giudici Popolari.
- La gestione associata dei servizi in materia STATISTICA prevede:
 - o Lo svolgimento delle funzioni di organo periferico dell'ISTAT nel territorio comunale dei Comuni associati, che si concretizza, in particolare, nel conteggio della popolazione ufficiale e dei suoi movimenti demografici, nelle varie rilevazioni statistiche o per i Censimenti Generali della Popolazione.

Art. 5: Dotazione organica

- Ogni Comune associato provvederà all'assegnazione del competente proprio personale all'Ufficio Associato. I provvedimenti di assegnazione verranno comunicati alla Conferenza dei Sindaci, nella prima seduta utile.
- I Comuni associati concordano nel privilegiare ed incentivare, anche mediante appositi corsi formativi e riqualificativi, l'utilizzo delle professionalità esistenti presso i singoli Comuni associati.
- In caso di cessazione dal servizio, per qualsiasi causa, di uno o più dipendenti gli Enti sono tenuti a sostituirli con altri di pari categoria e profilo professionale, nel rispetto della normativa vigente in materia di assunzioni negli EE.LL.

Art. 6: Ente Capofila

- L'Ente Capofila coordinatore dell'Ufficio Associato viene individuato nel Comune di Villa Santina.

Art. 7: Sistema direzionale

- Il sistema direzionale dell'attività della gestione associata è articolato come segue:
 - o Conferenza dei Sindaci;
 - o Responsabile del Servizio Associato.

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo	INTERNO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N.0008181/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale	

Art. 8: Conferenza dei Sindaci

1. La Conferenza dei Sindaci, composta dai Sindaci dei Comuni associati, o loro delegati, è convocata dal Sindaco del Comune Capofila, di propria iniziativa o su richiesta di un Sindaco dell'Associazione.
2. La Conferenza dei Sindaci esercita le seguenti funzioni:
 - a. Vigila sulla costituzione e sull'attività del Servizio Associato e sulla gestione delle risorse conferite ai sensi del successivo art. 12;
 - b. Stabilisce gli indirizzi e gli obiettivi del Servizio Associato;
 - c. Ha poteri di regolazione dei rapporti finanziari tra i Comuni associati per lo svolgimento della gestione associata compreso l'eventuale utilizzo dei contributi concessi a qualsiasi titolo di incentivo alla gestione associata.
3. Alle sedute della conferenza dei Sindaci partecipa il Responsabile del Servizio Associato e possono essere invitati a partecipare il Segretario Comunale, i Responsabili dei vari servizi dei Comuni associati ed i dipendenti e i consulenti dei Comuni stessi.
4. I Sindaci dei Comuni associati, su iniziativa congiunta o di uno solo di essi, possono in qualsiasi momento chiedere la convocazione della Conferenza dei Sindaci, al fine di valutare l'andamento del servizio associato, le eventuali proposte per la riorganizzazione dello stesso, le richieste di nuove adesioni e quanto altro attiene le funzioni ed i servizi oggetto della presente convenzione.

Art. 9: Responsabile Servizio Associato

1. Il Responsabile delle funzioni di competenza del Servizio Associato è nominato dal Sindaco del Comune Capofila, previo parere vincolante della conferenza dei Sindaci, tra i dipendenti a tempo indeterminato dei Comuni associati, inquadrati in cat. D. E' fatta salva la possibilità di nominare il Segretario Comunale quale Responsabile del Servizio: in tal caso a quest'ultimo non spettano le retribuzioni di cui all'ultimo comma del presente periodo. La nomina avrà vigenza per il periodo di validità della presente convenzione, come indicato al successivo art. 13.
2. Il Responsabile ha il compito di :
 - a. Adottare tutti gli atti gestionali inerenti le funzioni e i procedimenti di competenza indicati all'art. 4 della presente convenzione;
 - b. Recepire le direttive generali emanate dalla Conferenza dei Sindaci;
 - c. Elaborare eventuali programmi di attività per migliorare il grado di integrazione della presente convenzione;

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N. 0008181/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

- d. Svolgere funzioni di coordinamento e di impulso, finalizzate ad uniformare le tecniche operative e organizzative dei servizi;
 - e. Relazionare periodicamente sullo stato di funzionamento e di attuazione dell'esercizio associato delle funzioni;
 - f. Svolgere ulteriori funzioni attribuite dalla Conferenza dei Sindaci;
 - g. Svolgere le funzioni di responsabile del procedimento per le attività ed i procedimenti della funzione associata per il settore di competenza, fatta salva la possibilità di nominare responsabili del procedimento e dell'istruttoria tra il personale assegnato al Servizio.
3. Per la quantificazione della retribuzione di posizione e di risultato del Responsabile del servizio associato si applicano le vigenti disposizioni contrattuali e regolamentari vigenti tempo per tempo nell'ambito dei Comuni Associati.

Art. 10: Programmazione delle attività

- 1. Il Responsabile del Servizio Associato predispone annualmente - di norma entro il 31 gennaio di ogni anno - il piano di lavoro, che dovrà tenere conto delle esigenze dei singoli Comuni associati, della effettiva disponibilità di personale e delle risorse economiche disponibili.
- 2. Nella prima fase di attuazione della presente convenzione, l'attività dovrà essere rivolta alla graduale e progressiva integrazione dei servizi, inerenti le funzioni interessate, attualmente operanti nei singoli Comuni associati.

Art. 11: Rapporti tra i Comuni convenzionati

- 1. I rapporti tra il Servizio Associato e i Comuni associati dovranno essere improntati ai seguenti criteri:
 - a. gli scambi di documentazione dovranno essere effettuati, in via prioritaria, per via telematica;
 - b. le banche dati cartacee relative alla gestione delle funzioni associate saranno conservate presso i singoli uffici dei Comuni associati;
 - c. i Comuni associati trasferiranno la gestione dei procedimenti oggetto della presente convenzione al Comune Capofila che ne curerà l'esecuzione, trasmettendo i risultati finali sotto forma di prodotti o servizi.
- 2. I Comuni associati potranno conferire al Servizio Associato beni mobili e immobili, arredi, attrezzature tecniche ed informatiche da utilizzare per la gestione delle funzioni e dei servizi oggetto della presente convenzione.
- 3. I beni strumentali concessi in uso dai Comuni associati, ai sensi del precedente comma, rimangono di proprietà dei singoli Comuni e, in caso di cessazione del servizio

INTERNO
ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N. 0008181/2016 del 28/06/2016
Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA
Documento Principale

associato o di revoca delle funzioni, ritorneranno nella piena disponibilità del Comune proprietario, nello stato d'uso in cui si trovano.

Art. 12: Riparto delle spese di funzionamento del Servizio Associato

1. Le risorse da affidare al Comune capofila da parte delle rispettive Giunte Comunali, sono definite in via preventiva dalla Conferenza dei Sindaci su proposta del Responsabile dell'ufficio comune.
2. Il costo dei servizi forniti, da ripartire fra tutti i Comuni associati sarà stabilito sulla base del costo di funzionamento, determinato in via preventiva ed approvato annualmente dalla Conferenza dei Sindaci e potrà essere soggetto a rideterminazione sulla base dei costi effettivamente sostenuti, previa approvazione della Conferenza dei Sindaci, cui seguirà l'adozione degli occorrenti atti da parte degli organi di gestione.
3. I criteri generali che dovranno essere osservati nelle modalità di determinazione del riparto, modificabili su conforme decisione della Conferenza dei Sindaci, sono i seguenti:
 - ✓ 50% in relazione alla superficie del territorio di ogni comune;
 - ✓ 50% in relazione alla popolazione residente in ogni comune, al 31 dicembre dell'anno precedente.
 - a. i costi relativi al trattamento economico della Posizione Organizzativa operante nell'ambito organizzativo dell'ufficio associato di cui all'art. 5, vengono suddivisi in tra gli enti associati secondo i sopra indicati criteri;
 - b. i costi riferiti ad attività rivolte a categorie di utenti verranno ripartiti per il 50% in relazione alla superficie del territorio di ogni comune e per il 50% in relazione al numero degli utenti interessati di ogni comune;
 - c. i costi riferiti ad attività specifiche, non interessanti tutti i comuni associati, o esclusive di un singolo ente, vengono imputati al Comune/i interessato/i;
4. I Comuni individuano annualmente le risorse da attribuire al Comune capofila in sede di approvazione del bilancio di previsione e provvedono a liquidarle al comune capofila con le modalità e scadenze previste dalla Conferenza dei sindaci.
5. Il Responsabile dell'ufficio associato, al termine di ciascun esercizio finanziario, redige apposito rendiconto delle entrate e delle spese sostenute per la gestione associata, dedotte dal proprio bilancio su cui sono imputati i movimenti contabili, e

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008181/2016 del 28/06/2016

Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA

Documento Principale

lo trasmette ai Comuni associati entro il 31 gennaio dell'anno successivo, ai fini del versamento di eventuali somme a conguaglio o rimborso e ai fini della rideterminazione delle eventuali somme a conguaglio.

6. Il riparto degli oneri e delle spese relative ai servizi in appalto affidati in modo indifferenziato per i comuni aderenti, qualora non fossero attribuibili esattamente a ciascun ente, sarà di volta in volta concordato dai comuni associati in sede di Conferenza dei sindaci.
7. Ogni Comune aderente alla convenzione si impegna a stanziare nel proprio bilancio di previsione le risorse necessarie a far fronte agli oneri assunti con la sottoscrizione del presente atto e si obbliga a versare la quota di propria spettanza al comune capofila entro i termini stabiliti dalla Conferenza dei Sindaci.
8. Le Parti danno atto che le somme poste a carico del Comune capofila, si concretizzano in una "provvista finanziaria" necessaria a garantire il funzionamento dell'ufficio comune e non in un corrispettivo per le prestazioni fornite dallo stesso.

Art. 13: Durata della convenzione

1. La durata della presente convenzione è fissata fino al 31.12.2019 e con decorrenza dal 01.07.2016.

Art. 14: Controversie

1. Le eventuali controversie che dovessero insorgere relativamente alla presente convenzione sono devolute ad un unico arbitro, nominato dal Presidente del Tribunale di Udine, che dovrà esprimersi entro 90 gg. dalla prima audizione delle Parti, da effettuarsi entro 15 gg. dalla nomina.
2. L'arbitrato di cui al precedente primo comma è irrituale e l'arbitro potrà emettere il lodo anche secondo principi di equità.

Art. 15: Rinvio

1. Per quanto non previsto nella presente convenzione si fa rinvio alle specifiche normative vigenti nella materia oggetto della gestione associata nonché alle disposizioni del Codice Civile.

Art. 16: Norme finali

INTERNO

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE
Protocollo

COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE

Protocollo N.0008181/2016 del 28/06/2016
Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA
Documento Principale

1. Eventuali modifiche o deroghe alla presente convenzione potranno essere apportate dai competenti organi dei Comuni associati nelle forme previste per la presente convenzione.
2. Lo svolgimento di specifiche attività o procedimenti rientranti nelle materie oggetto di gestioni associate, attribuite per Legge nella competenza dei singoli Comuni dopo la stipula della presente convenzione, non comporta la modifica della convenzione medesima.

Art. 17: Disposizioni in materia di privacy

1. La presente convenzione ha per oggetto lo svolgimento di funzioni istituzionali. Alla stessa si applica, pertanto, l'art. 18 del Decr. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e succ. mod. ed int., avente ad oggetto i principi applicabili a tutti i trattamenti dati effettuata da soggetti pubblici.
2. I dati forniti dai Comuni convenzionati saranno raccolti presso l'ufficio comune per le finalità della presente convenzione. Viene, a tal fine, individuato quale responsabile del trattamento dei dati, il responsabile dell'ufficio comune.
3. I dati trattati saranno utilizzati dai Comuni convenzionati per soli fini istituzionali, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative per la protezione e riservatezza dei dati e delle informazioni.

Art. 18: Registrazione.

1. La presente convenzione, redatta in forma di scrittura privata non autenticata, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e succ. mod. ed int..
2. La presente convenzione è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 16, Tabella allegata "B", al D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 e succ. mod. ed int.

Letto, confermato e sottoscritto

Per il Comune di LAUCO
 Il SINDACO Sig. Alcide DELLA NEGRA _____

Per il Comune di RAVEO
 Il SINDACO Sig. Giulio BONANNI _____

Per il Comune di VILLA SANTINA
 Il SINDACO Sig. Romano POLONIA _____

ASSOCIAZIONE INTERCOMUNALE PARCO COLLINE CARNICHE Protocollo	INTERNO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE	
Protocollo N. 0008181/2016 del 28/06/2016 Firmatario: ALCIDE DELLA NEGRA, GIULIO BONANNI, ROMANO POLONIA Documento Principale	